



COMUNE DI BIGARELLO

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Premessa

Le aree a verde, pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell'ambiente. La loro cura e tutela sono diritto e dovere di ognuno.

Il verde pubblico è patrimonio della collettività e ad esso è garantito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e attraverso forme che ne consentano la fruizione nel rispetto della flora e della fauna presenti.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione e di tutela del verde pubblico nonché le modalità di manutenzione delle aree verdi private collocate all'interno del centro abitato ovvero adiacenti alle strade pubbliche e private ad uso pubblico del territorio del Comune di Bigarello.

Art. 2

Definizioni

Il verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici; dalle aree verdi e i giardini annessi a strutture di servizio quali gli edifici pubblici, l'impiantistica sportiva e le scuole; dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale.

In relazione alle attività in esse consentite, le aree a verde pubbliche sono classificate secondo la tipologia di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Il verde privato è costituito dai giardini o parchi privati, dalle aree non edificate private, dalle aree verdi a corredo di strutture sportive o ricreative private e dalle proprietà considerate verde privato.

Il verde privato soggetto a particolari forme di tutela è costituito dalle aree individuate con apposita simbologia sulle tavole del vigente strumento urbanistico, così come disciplinato dalle norme di attuazione dello stesso.

Per gioco leggero si intende il gioco, anche di gruppo, praticato da bambini di età non superiore a 12 anni.

Per gioco pesante si intende il gioco, anche di gruppo, praticato da bambini di età superiore a 12 anni.

TITOLO I IL VERDE PUBBLICO

Art. 3 Principi generali

Il Comune si impegna a mantenere il proprio patrimonio di verde pubblico mantenendolo in modo decoroso.

Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.

La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.

I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.

Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali, è comunque vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile.

È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.

Art. 4 Gestione e manutenzione del verde pubblico

La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.

Il verde pubblico può essere gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale e rimane accessibile al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

Possono altresì venir stipulati, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, contratti di comodato con privati cittadini o associazioni del volontariato finalizzati al controllo e alla cura di piccole porzioni del territorio a verde che, per la loro natura decentrata, potrebbero essere più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. I contratti di comodato debbono espressamente prevedere l'integrale mantenimento della destinazione d'uso dell'area in oggetto.

Art.5 Accesso al verde pubblico

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi pubbliche sono aperte a chiunque.

Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo le modalità e gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

Art. 6

Gioco libero e attrezzature specifiche

Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, tavolette a rotelle, bocce, pallone o ogni altro mezzo che possa disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.

Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori privati è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.

Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.

Art. 7

Circolazione dei veicoli

Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore.

Al comma di cui sopra fanno eccezione le motocarrozette usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e di quelli debitamente autorizzati dal Comune.

La circolazione con biciclette, pattini a rotelle ovvero altri acceleratori d'andatura è ammessa solo ove espressamente prevista.

Art. 8

Conduzione degli animali

Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose.

Per poter frequentare le aree verdi pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio e, qualora si tratti di animali pericolosi o di indole aggressiva, di qualunque specie, devono essere muniti di museruola. I conduttori inoltre devono avere con se mezzi idonei per la rimozione degli escrementi degli animali.

Nelle aree dove siano collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove sia consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere condotti, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a debita distanza da dette attrezzature e comunque al di fuori di un raggio di almeno 3 metri dalle stesse.

È vietato ai proprietari o ai detentori dei cani abbandonare le deiezioni solide degli animali di cui hanno la custodia negli spazi delle aree verdi e, più in generale, negli spazi pubblici. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia del suolo con i mezzi a ciò idonei. È fatto obbligo al proprietario o all'accompagnatore del cane di essere munito di tali mezzi.

L'Amministrazione Comunale individua apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o detentore, possono liberamente circolare, fermo restando l'obbligo di museruola se pericolosi o aggressivi.

I non vedenti accompagnati dai cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti

Art. 9

Classificazione delle aree pubbliche e delle attività consentite

1. Ai fini del presente regolamento e allo scopo di determinare le attività in esse consentite, le aree a verde pubblico sono denominate come di seguito:

- ≡ **Aree bianche**
- ≡ **Aree gialle**
- ≡ **Aree arancio**
- ≡ **Aree rosse**
- ≡ **Aree per cani**
- ≡ **Aree Sportive**
- ≡ **Aree Scolastiche**

2. Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano per tutte le suddette aree:

- a) Non è consentito accedere con cavalli o equidi;
- b) È vietato tenere comportamenti che possano arrecare disturbo nei confronti di altri o produrre danneggiamento di eventuali arredi e strutture o comunque lesivo dell'area;
- c) Salvo espressa previsione, è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse le biciclette, nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura;
- d) È vietato raccogliere o danneggiare fiori, frutti, piante;
- e) È vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e consistenza;
- f) I cani debbono essere condotti a guinzaglio e mantenuti sui percorsi. I proprietari ovvero i conduttori dei cani devono rimuovere gli escrementi prodotti dai loro animali;
- g) Qualsiasi manifestazione può aver luogo solo se espressamente autorizzata. Tutte le attività così promosse devono tenersi in modo da non arrecare disturbo o danno;

3. Area bianca:

- a) Sono consentite le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate e non, il gioco leggero e la mobilità interna libera;
- b) Non è consentito il gioco pesante;
- c) È vietata la circolazione di biciclette nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura;.

4. Area gialla:

- a) Sono consentite le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate e non, il gioco leggero, il gioco pesante e la mobilità interna libera;
- b) È vietata la circolazione di biciclette nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura;.

5. Area arancio:

- c) Sono aree destinate al gioco, alla socializzazione e alla piccola pratica sportiva non organizzata;
- d) In tali aree é vietato introdurre cani o altri animali;
- e) È consentito l'uso di pattini a rotelle e la circolazione dei velocipedi, purché condotti a passo d'uomo;

6. Area rossa:

- f) Sono aree in cui non sono consentite attività e il libero accesso, quali le aiuole fiorite o piantumate, le aree pertinenziali a monumenti, le aree verdi delle aiuole spartitraffico;

7. Aree per cani:

- a) In queste aree possono essere condotti o lasciati liberi i cani, purché ne sia garantita la sorveglianza da parte del proprietario o conduttore e purché non si tratti di animali pericolosi o aggressivi;
- b) Non è consentito il gioco leggero e il gioco pesante;

8. Aree Sportive:

- a) Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione sportiva dell'area, secondo le modalità di accesso appositamente regolamentate;

9. Aree scolastiche:

- a) Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione scolastica dell'area, secondo le modalità di accesso appositamente regolamentate dall'Istituto scolastico;

Art. 10

Elencazione delle aree

Sono di seguito elencate le principali aree verdi comunali, suddivise per area di appartenenza. A tali aree potranno aggiungersi quelle attualmente in fase di progettazione o comunque non ancora realizzate dall'Amministrazione, inserendosi di fatto in tale suddivisione secondo la tipologia che sarà individuata dalla Giunta Comunale.

CLASSIFICAZIONE PRINCIPALI AREE A VERDE PUBBLICO

AREA	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Piazza Martinelli - Gazzo	Area rossa	Area pertinenziale al monumento
2	Via Toscanini - Stradella	Area arancio	Campetto calcio
3	Via Toscanini - Stradella	Area bianca	Area attrezzata fianco campetto calcio
4	Via Toscanini - Stradella	Area gialla	Area verde fianco e retro palestra
5	Via Toscanini - Stradella	Area bianca	Area verde esterno cimitero
6	Via Gazzo - Gazzo	Area scolastica	Scuole elementari
7	Via Stradella - Stradella	Area scolastica	Scuola materna
8	Via Stradella - Stradella	Area rossa	Area pertinenziale al monumento
9	Via Europa - Gazzo	Area bianca	Area attrezzata P.L. Gazzo 1
10	Via Roma - Gazzo	Area gialla	Area verde P.L. Gazzo 1

11	Via Gazzo - Gazzo	Area rossa	Aiuole rose
12	Via Castelbelforte - Gazzo	Area sportiva	Polisportiva
13	Via Verdi - Stradella	Area gialla	Area verde P.L. Gervasona
14	Via Don A. Bolzani - Stradella	Area gialla	Area verde P.L. Gervasona
15	Via XXV Aprile - Stradella	Area bianca	Area verde
16	Via I° Maggio - Stradella	Area gialla	Area verde P.L. San Carlo
17	Via Veneto - Stradella	Area arancio	Area verde P.L. artigianale
18	Via Sicilia - Stradella	Area arancio	Area verde P.L. artigianale

Art. 11

Attività consentite previa autorizzazione

Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, il quale, su richiesta di enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e sentiti gli uffici competenti per quanto attiene alla sicurezza, alla viabilità, può autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni e comizi.

TITOLO II IL VERDE PRIVATO

Art. 12

Manutenzione e cura aree verdi private

Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.

Le aree agricole incolte o il verde estensivo devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.

I proprietari delle aree a verde privato comprese nella delimitazione del centro abitato o comunque fiancheggianti il suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e dei cespugli così da evitare che la crescita incontrollata degli stessi possa costituire causa di degrado ambientale ovvero favorire il proliferare di animali nocivi.

Tutti i fossati devono essere sottoposti da parte dei proprietari alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di permettere il regolare deflusso delle acque.

I frontisti dovranno eseguire le seguenti opere al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed eliminare fonti di pericolo:

- a) Eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- b) Rimozione di eventuali ostacoli;
- c) Mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade;
- d) Pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e irrigazione antistanti le proprietà;
- e) Esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precipitati cavi, fossi di scolo ed irrigui.

Qualora i suddetti interventi non vengano effettuati dai diretti proprietari, si solleciterà per iscritto l'intervento e dopo 20 giorni potrà provvedervi il comune con proprio personale, addebitando le spese completamente a carico degli inadempienti.

Il Sindaco può provvedere annualmente, con propria ordinanza, ad individuare il termine entro il quale, fermo restando l'obbligo della costante manutenzione, i proprietari delle aree di cui al comma 3 devono procedere al taglio della vegetazione.

Nei casi in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, il Sindaco, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, ordina il ripristino delle aree e ne dispone, in caso di inottemperanza o urgenza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 13 **Vegetazione sporgente su viabilità pubblica**

Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a ml. 5,10 rispetto al medesimo.

Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'Amministrazione comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.

L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Art. 14

Recinzione e sistemazione aree inedificate

Le aree inedificate non agricole dovranno essere mantenute con cura e decoro e adeguatamente recintate con rete metallica che ne consentano la visibilità. Dette aree dovranno essere sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione.

Art. 15

Residui di potature, sfalci e taglio erba privata.

I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti come previsto dalle vigenti disposizioni e regolamenti comunali.

I residui e gli scarti della attività imprenditoriali di natura agricolo-vivaistica sono soggetti alle norme statali e regionali previsti per tali rifiuti. L'Amministrazione Comunale potrà sottoscrivere apposita convenzione con i produttori per facilitare il riciclaggio di tali rifiuti.

TITOLO III ALBERATURE URBANE

Art. 16

Alberature pubbliche e private

Tutte le piante del territorio comunale costituiscono il patrimonio ambientale della comunità e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia, appalto o attraverso apposite convenzioni, del patrimonio arboreo pubblico e vigila affinché al patrimonio verde pubblico e privato sia garantita la necessaria cura e tutela.

Art. 17

Abbattimento di alberi pubblici e privati

L'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari.

L'abbattimento di alberi privati secolari o di alto fusto o che comunque caratterizzino la zona e l'ambiente nel quale sono inseriti deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con nulla osta da richiedersi all'Ufficio Tecnico. L'atto di assenso o di diniego verrà rilasciato entro 30 giorni, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere.

Gli interventi di abbattimento necessari al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità sono eseguiti in deroga al procedimento di cui al precedente comma 2 purché sia data, appena possibile, comunicazione all'Ufficio Tecnico.

Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere seguite tutte le norme e gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose; ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli; contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

Qualora l'abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l'incolumità pubblica, il proprietario deve dare preventiva comunicazione, di norma entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, ai competenti uffici di Polizia Locale, che, se del caso, adottano i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 18

Indicazioni delle specie arboree a miglior inserimento ambientale

Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo.

Per la piantumazione in aree a verde pubblico deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle esotiche. La scelta delle specie arboree deve tener conto delle caratteristiche climatiche e ambientali, degli aspetti storico-paesaggistici e, ove è possibile, deve altresì rispecchiare le caratteristiche naturali originarie dell'habitat ove devono essere inserite.

Anche per il verde privato, nonostante alcune specie esotiche possano trovare un inserimento nell'architettura e nell'ambiente urbano, si ritiene di consigliarne l'impiego solo a casi ben motivati e comunque si richiama alla valutazione del loro impatto nell'ambiente circostante, specialmente se già caratterizzato dalla vegetazione locale tradizionale.

In particolar modo nelle zone umide e specialmente nelle zone di particolare pregio ambientale ogni insediamento arbustivo o arboreo dovrà tener conto delle caratteristiche naturali dell'ambiente. Dovranno essere mantenute e curate le vegetazioni spontanee e palustri o che possono essere luogo di riproduzione o nidificazione degli animali e dell'aviofauna.

Per la realizzazione di viali e alberature limitrofe a strade o proprietà devono essere scelte alberature con apparato radicale che limiti al minimo le possibilità di danneggiamento dovuto alla crescita e piante capaci di buon adattamento nell'eco-sistema urbano.

Art. 19

Potature delle alberature pubbliche e private

Le potature delle piante a dimora, effettuate in economia o in appalto, dovranno assicurare alla pianta le migliori condizioni di vegetazione e stabilità.

Comunque tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessità, poiché gli alberi, se correttamente piantati e coltivati, in assenza di patologie specifiche, non necessitano di potatura.

Gli interventi di capitozzatura, sono da considerarsi, rispetto al procedimento autorizzatorio, abbattimenti a tutti gli effetti e quindi sono assoggettati all'iter di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 20

Interventi in prossimità di piante

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico, devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante, sia pubbliche che private.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza dell'albero o sulle piante stesse:

- il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici o il versamento dell'acqua di lavaggio delle betoniere;

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura, il costipamento e la vibratura;
- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte dell'albero;
- l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e similari salvo quanto riportato;
- il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- il posizionamento di sorgenti di calore (es. stufe, funghi riscaldanti, ecc);
- i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali.

Art. 21

Distanze e confini

Le distanze e i confini tra alberi e proprietà sono regolati dagli art. 892 e segg. del Codice Civile.

Art. 22

Danneggiamenti

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.

TITOLO IV

DIFESA DA PARASSITI E FITOPATIE

Art. 23

Principi generali

È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati da fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela del proprio verde.

Per contenere il diffondersi di malattie vengono individuate le seguenti regole:

- Controllo periodico delle piante e allertamento degli organi competenti ad ogni sospetto di sintomo;
- In caso di nuovi impianti, privilegiare le piante più selezionate e meno sensibili all'attacco dei parassiti e dei batteri;
- In caso di potature utilizzare attrezzature sterili, cercando di effettuare gli interventi prima della ripresa vegetativa.

Art. 24

Prevenzione fitosanitaria

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare

le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli alberi affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.

Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità dell'albero stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Art. 25 **Salvaguardia fitosanitaria**

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

Art. 26
Misure di lotta obbligatoria

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

TITOLO V
VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 27
Accertamento delle violazioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28
Sanzioni

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli:

Art. 5. comma 4;

Art. 6. commi da 1 a 3;

Art. 8. commi da 1 a 5;

Art. 9. commi da 2 a 9;

Art. 11. comma 1;

Art. 12. commi 2 e 3;

Art. 13. commi 1 e 2;

Art. 15. comma 1;

Art. 20. commi 1 e 3;

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 78,00.**

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 7. comma 1

Art. 17. comma 3;

Art. 19. comma 3;

Art. 23. comma 1;

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 52,00 a € 156,00**

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 17. comma 2;

Art. 22

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 78,00 a € 234,00**

Art. 29

Sanzioni accessorie per danneggiamenti al patrimonio verde pubblico

Nel caso si rilevino danni al patrimonio verde pubblico (alberi, arbusti, piante perenni, fioriture, manti erbosi, elementi di arredo verde come recinzioni, panchine, giochi..), il responsabile potrà essere perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del Comune di Bigarello a pretendere il risarcimento, prevedendo una sanzione accessoria secondo le modalità che seguono.

Il Servizio competente per la gestione del verde pubblico quantificherà economicamente l'eventuale danno provocato al patrimonio relativo al verde pubblico.

Per gli alberi il danno verrà calcolato in base al danno biologico e/o valore ornamentale mentre per gli altri elementi danneggiati verrà effettuata apposita stima economica.

In caso di accertamento di danni rilevanti al patrimonio verde pubblico, l'Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l'Autorità giudiziaria per procurato danno ambientale, ai sensi della Legge n. 349/86, nei casi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione dell'ambiente, degli equilibri ecologici che garantiscono la vita di determinate specie di animali e vegetali e dell'armonia estetica dei luoghi.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo allo scadere del periodo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune della delibera di approvazione.